

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DELL'U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. DEL GRATTA MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.;**
 - **INIBIZIONE PER ANNI 4 AL SIG. DEL GRATTA RICCARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ);**
 - **PUNTI 15 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARE IN UN PROSSIMO CAMPIONATO IN CUI LA SOCIETÀ DOVESSE EVENTUALMENTE ISCRIVERSI E AMMENDA DI € 25.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AGLI ALLORA PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4663/1139 PF10-11/AM/MA DEL 20.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sanremese Calcio 1904 S.r.l. di Sanremo (Imperia), riduce la sanzione inflitta al sig. Del Gratta Riccardo a mesi 6 di inibizione. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 8 ED AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. MAUCERI MARCO, CONSIGLIERE DELEGATO DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRIGENTE DELEGATO INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT.12, COMMA, 2, E 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad €5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. DOMENICO DAMATO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE DI MESI 8 E AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. GIUSEPPE FALCONE, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. RUGGIERO NAPOLETANO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI

INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE NORMATIVA STATALE VIGENTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6210/498 PF11-12/AM/MA DEL 12.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad € 5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OFF, CARPI/ PRO VERCELLI DEL 10.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 232/DIV dell'11.6.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Braghin Maurizio, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIG. TACCHINARDI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5, C.G.S IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. L, E 29 REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO (NOTA N. 1720/866PF10-11/SS/FC DEL 26.9.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 7.6.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Tacchinardi Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 31 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete